

TRACCIA 1 – traccia estratta -

1) Il Sindaco presiede la Giunta Comunale?:

- a) Sempre
- b) Mai
- c) Solo nei Comuni con non più di 15.000 abitanti sempre che lo statuto comunale non disponga diversamente

2) nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo, è competente a disporre con ordinanza le operazioni di rimozione?:

- a) Il Prefetto
- b) Il Responsabile del settore competente per materia
- c) Il Sindaco

3) Il Permesso di Costruire viene rilasciato da?:

- a) Dal sindaco
- b) Dall'assessore all'edilizia
- c) Dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia

4) L'iter semplificato dell'autorizzazione paesaggistica è definito prevalentemente da quale normativa?:

- a) D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- b) D. Lgs. n. 490/1999 e s.m.i.
- c) D.P.R. n. 31/2017

5) Qual è la definizione di strada vicinale secondo il codice della strada?:

- a) Una strada privata ad uso pubblico posta all'interno del centro abitato
- b) Una strada privata ad uso pubblico posta fuori del centro abitato
- c) Una strada privata ad uso pubblico posta sia all'interno del centro abitato sia fuori del centro abitato

6) Per l'apertura di una nuova attività di somministrazione alimenti e bevande la planimetria dei locali è un allegato obbligatorio della S.C.I.A.p. da presentare allo S.U.A.P.? :

- a) si
- b) no
- c) facoltativa

7) Il rilascio di autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari in centro abitato su strada provinciale è competenza di quale ente?:

- a) Amministrazione Provinciale
- b) Amministrazione Comunale previo nulla osta dell'Amministrazione Provinciale**
- c) Amministrazione Comunale

8) Per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 5.000 è sempre obbligatorio ricorrere alle piattaforme telematiche di negoziazione?

- a) Si
- b) Dipende dalla tipologia dei servizi da affidare
- c) No

9) Si esponga la definizione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) con breve descrizione degli aspetti procedurali e schematizzazione dei titoli abilitativi di cui la stessa è sostituzione.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n.59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:

- garantire la tutela dell'ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici

determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati
 - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99)

- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).

L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, degli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:

- piccole-medie imprese (PMI), così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005
- grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801)

Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. In questo caso è possibile presentare apposita documentazione (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo

La Circolare Regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):

- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è

possibile presentare apposita documentazione (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

- se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile richiedere apposita documentazione (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).

Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d'esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.

10) Si esponga il principio dell'accertamento della "doppia conformità" edilizia ed urbanistica, come previsto agli articoli n. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, è possibile ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

l'art. 36 del dpr 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;

il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale;

il fulcro del potere in ordine all'atto adottato ex art. 36 dpr 380/01 è la verifica della "doppia conformità" e quindi il relativo accertamento deve darsi conto in motivazione come dimostrazione della avvenuta effettuazione della funzione affidata al pubblico funzionario e quale strumento di controllo del corretto esercizio della medesima.

TRACCIA 2 – traccia non estratta -

1) la nomina degli assessori costituenti la Giunta Comunale spetta a chi?:

- a) direttamente ai cittadini
- b) al Consiglio Comunale
- c) al Sindaco

2) quale Ente è competente per il rilascio dell'Autorizzazione agli scarichi in sub-irrigazione, ai sensi del R.R. n. 06/2019 e del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) Il Comune
- b) la Regione
- c) l'Amministrazione Provinciale

3) Quale tra le seguenti non è una carenza di requisito comportante dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi del Regolamento Locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia:

- a) Tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa oppure idroscopicità
- b) Mancanza di ogni qualsivoglia sistema di riscaldamento
- c) Requisiti di superficie ed altezza dei locali inferiori al 90% di quelli minimi

4) Il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 380/2001 è previsto per quali tipologie di edifici:

- a) residenziali;
- b) produttive ed artigianali;
- c) nessuna;

5) La delimitazione del centro abitato è adottata dal Comune con quale atto?:

- a) Deliberazione del Consiglio Comunale
- b) Deliberazione della Giunta Comunale
- c) Determinazione del Responsabile del Settore competente per materia

6) Un'attività di panificazione che aumenta il numero di forni presenti nei locali risulta assoggettata alla verifica di aggiornamento della documentazione relativa alla SCIA/CPI dei VV.F.?:

- a) mai
- b) sempre
- c) dipende dalle caratteristiche e potenzialità dell'installazione integrativa

7) L'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per lavori edili è rilasciata da quale Ente?:

- a) Amministrazione Comunale
- b) Ente proprietario dell'area di interesse
- c) Sindaco

8) In base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni l'impresa aggiudicataria può presentare proposte d'integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento?

- a) Si
- b) Dipende dalla tipologia dei lavori
- c) No

9) Si definisca schematicamente l'istituto della "compatibilità paesaggistica", come definito nel D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. e si descriva il relativo iter procedurale.

Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. (articolo così modificato dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di

accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimissioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle rimissioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

10) Procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 – Se ne descriva requisiti, competenze ed iter procedurale.

Quando il piano di governo del territorio (PGT) non prevede aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, è possibile chiedere, al SUAP, di convocare una conferenza di servizi in seduta pubblica, per valutare i progetti in variante allo strumento urbanistico (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 e articolo 97 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12).

Questa procedura non può essere applicata per interventi riguardanti medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8 e articolo 9 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114.

Dove si presenta:

Allo sportello telematico

Iter del procedimento:

Una volta ricevuta la domanda, il procedimento viene automaticamente sospeso per la verifica o la valutazione ambientale strategica (VAS) del progetto, mentre l'eventuale procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA) deve essere svolta prima della convocazione della conferenza. Quando la conferenza di servizi approva il progetto, il verbale viene trasmesso al sindaco o al presidente del Consiglio comunale che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Prima dell'approvazione in Consiglio comunale, il richiedente deve sottoscrivere un atto d'obbligo unilaterale con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori **entro nove mesi** dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

Gli interventi relativi al progetto approvato, sono iniziati e conclusi con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 per il permesso di costruire.

TRACCIA 3 – traccia non estratta -

1) la Deliberazione è un atto tipico?:

- a) del Segretario Comunale
- b) **degli organi collegiali dell'ente**
- c) del Responsabile del settore competente per materia

2) che cosa significa l'acronimo V.A.S. , così come definito dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- a) verifica ambientale soggettiva
- b) valutazione asincrona sostenibile
- c) **valutazione ambientale strategica**

3) Ai sensi dell'art. 33 del DL 77/2021 le opere edili esclusivamente connesse al SuperBonus 110% (art. 119 legge n. 77/2020 e s.m.i.), sono assoggettate alla presentazione di quale pratica edilizia?:

- a) S.c.i.a. alternativa al P.d.C.
- b) **C.I.L.A.S.**
- c) S.C.I.A.

4) La richiesta di allaccio di civile abitazione alla rete pubblica di fognatura separata quali Enti coinvolge?:

- a) all'Amministrazione Comunale
- b) all'Amministrazione Provinciale
- c) **all'Amministrazione Comunale ed al Gestore Idrico Integrato**

5) Cosa intende il codice della strada per strada?:

- a) **Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali**
- b) Area ad uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli e dei pedoni
- c) Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei soli veicoli con esclusione dei veicoli a trazione animale e degli animali

6) La richiesta di A.U.A., da presentare presso il S.U.A.P. territorialmente competente, quali Enti coinvolge prevalentemente ai fini dell'istruttoria e consequenziale rilascio?:

- a) **Amministrazione Provinciale, ATS, ARPA, Gestore unico del Servizio idrico integrato**
- b) Amministrazione Provinciale, ATS, ARPA
- c) Amministrazione Provinciale, ATS, ARPA, VV.F.

7) Quali sono i Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016?:

- a) progetto preliminare, progetto esecutivo
- b) sono variabili in relazione alla tipologia dell'appalto ed alle decisioni della stazione appaltante
- c) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo

8) In base al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, chi è il "responsabile dei lavori"?

- a) Una figura del cantiere obbligatoria che coordina le attività;
- b) Una figura del cantiere facoltativa che può essere nominata dal committente;
- c) Una figura del cantiere facoltativa che può essere nominata dal Direttore Lavori;

9) Allo S.U.A.P. giunge una richiesta di "autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea all'aperto, in luogo pubblico, in forma imprenditoriale, con somministrazione di alimenti e bevande per un numero di fruitori superiore a 200 persone, con musica dal vivo previa installazione di palco".
Si esponga schematicamente quale sia il corretto iter procedurale da seguire per addivenire al rilascio dell'autorizzazione in relazione alla documentazione che il richiedente deve presentare.

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Manifestazione in forma non imprenditoriale

Per svolgere una manifestazione in forma non imprenditoriale non è necessario possedere la licenza rilasciata dal Questore o presentare SCIA al Comune. La Sentenza della Corte Costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte Costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.

Se un'associazione a scopo non di lucro vuole svolgere una manifestazione temporanea deve presentare apposita comunicazione.

Manifestazione in forma imprenditoriale

Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se la manifestazione prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP come previsto dell'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Somministrazione di alimenti e bevande e requisiti professionali

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare anche SCIA- Modello A.

Per somministrare temporaneamente alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (articolo 41 del Decreto Legge 09/02/2012, n. 5).

Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Se la manifestazione occupa suolo pubblico è necessario possedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico. È anche possibile richiedere la concessione insieme alla comunicazione o alla domanda di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione.

Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996).

Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"). La licenza sarà rilasciata dalla commissione per la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, se in data non anteriore a due anni la commissione ha già rilasciato la licenza di agibilità (articolo 141 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

E' necessario aver ottenuto, aver presentato o presentare congiuntamente domanda di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

Se si sta presentando SCIA è necessario aver ottenuto autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in deroga alle emissioni sonore oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

Attività di allestimento, montaggio e smontaggio

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio,

luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto Ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stessa, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

10) Modifiche al regime della Conferenza di Servizio a seguito della Legge n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 127/2016. Si espongono schematicamente le diverse tipologie previste.

Legge 124/15 e DLgs 127/16

Nei procedimenti avviati d'ora in poi la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria solo per alcuni casi, sarà possibile ricorrere alla trasmissione dei pareri in modalità telematica e si avranno tempi certi per la conclusione del procedimento.

Nuova conferenza di servizi:

Il Decreto definisce tre diversi tipi di conferenza di servizi:

- istruttoria: è facoltativa e viene indetta per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un'opera;
- decisoria, da convocare nel caso in cui, per avviare un'attività siano necessari più pareri;
- preliminare, da convocare nei casi complessi per l'esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.

Nei casi in cui non sussistano complicazioni particolari si potrà indire una conferenza di servizi semplificata, che si svolgerà in modalità asincrona; ciò significa che i partecipanti (un soggetto per ciascuna amministrazione) non dovranno intervenire contemporaneamente, ma potranno inviare i loro contributi per via telematica.

Nei casi più complessi, la conferenza potrà svolgersi in modo simultaneo. I rappresentanti dovranno essere presenti contemporaneamente, non necessariamente fisicamente, ma anche in collegamento telematico.

Conferenza di servizi semplificata: tempi più veloci

La conferenza di servizi dovrà essere indetta entro 5 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio. Ai partecipanti sarà concesso un periodo massimo di 45 giorni per esprimere il proprio parere. Gli enti per la tutela degli interessi culturali, ambientali, paesaggistici e della sicurezza avranno invece 90 giorni di tempo.

Il mancato invio del parere sarà interpretato come un silenzio assenso. Una volta pervenuti i pareri, la conferenza si dovrà concludere entro 5 giorni.

Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli entro dieci giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori.

Per i progetti da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale (VIA), tutte le autorizzazioni e i nulla osta dovranno essere acquisiti in Conferenza di servizi. Questo significa che anche in questo caso varrà la regola del silenzio assenso.

Il potere di veto resterà solo per le opere in cui la Via è di competenza dello Stato. Anche in questo caso i tempi saranno più contenuti rispetto al passato e il procedimento dovrà concludersi entro cinque mesi.

Conferenza semplificata: D.lgs 127/2016 e Legge 241/90

